

Alla Commissione di Studio per elaborare proposte di riforma in materia di Processo Penale.

Accogliendo l'invito del Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, l'Osservatorio Corte di Cassazione ritiene di offrire alla riflessione ed alla valutazione della "Commissione San Giorgio" un contributo, ovviamente, limitato all'area tematica di propria competenza, con il quale vengono sinteticamente delineati i tratti essenziali di un giudizio di cassazione concepito come una fase procedurale sempre saldamente ancorata ai profili di legittimità, senza trascurare la natura stessa del processo penale che ha il suo fulcro nell'accertamento del fatto attraverso i mezzi di prova.

Si immagina, quindi, un modello di giudizio di cassazione che sia idoneo a verificare il corretto iter gnoseologico del giudizio di merito attribuendo alla Corte di legittimità il compito essenziale ed irrinunciabile di effettuare le dovute incursioni nel fatto attraverso modalità ben perimetrata al fine della verifica, sia della corretta applicazione nel giudizio di merito delle norme sostanziali e processuali, sia del rispetto dei principi costituzionali del contraddittorio e della presunzione di non colpevolezza che si incarna nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Sotto questo profilo, poiché l'errore giudiziario si nasconde spesso dietro l'apparenza della logica e della coerenza interna della sentenza, si propone di prevedere il controllo sulla decisività delle prove, sui criteri logico-giuridici applicati e sull'iter argomentativo svolto in ordine alla verifica della plausibilità di ricostruzioni alternative prospettate dalle Parti o emergenti dagli atti, attraverso la diversa deduzione logica adottata e la comparazione con quella interna della sentenza in relazione all'imprescindibile ordito del medesimo fatto.

Pertanto, il vizio motivazionale della decisione impugnata dovrebbe prevedere il controllo in ordine alla illogicità, alla contraddittorietà ed alla mancanza o apparenza nei casi di:

- non corrispondenza delle prove poste a base della decisione con quelle risultanti dagli atti: prevedendo, quindi, l'annullamento della sentenza quando il giudice 1) abbia trascurato circostanze salienti che, se tenute presenti, avrebbero influito sulla decisione, 2) abbia ammesso fatti o circostanze, essenziali ai fini del decidere, escluse dagli atti del procedimento, ovvero 3) abbia escluso fatti, essenziali ai fini del decidere, risultanti dagli atti medesimi.

- evidente contrasto tra realtà processuale acquisita e diversa interpretazione del fatto alla base della sentenza impugnata, riguardanti fatti decisivi per il giudizio;
- mancato controllo in ordine alla sussistenza di plausibili ipotesi alternative prospettate dalle Parti o emergenti dagli atti.

In tale ottica, si è ritenuto opportuno integrare le disposizioni normative riguardanti le sentenze di primo grado e di appello al fine di rendere più agevole il controllo in sede di legittimità.

Per quanto riguarda le cause di inammissibilità del ricorso, costituenti il principale “filtro” previsto dal Codice di rito per l’accesso al giudizio di legittimità, si ritiene che queste debbano essere riservate ad apposite previsioni normative; ed in tal senso, pertanto, sono stati previsti specifici motivi di inammissibilità stabiliti dalla legge.

Inoltre, è sembrato opportuno suggerire talune modifiche anche riguardo all’art. 625 bis c.p.p. e prevedere l’abrogazione del comma 1 bis dell’art. 618 c.p.p..

Si è previsto, altresì, la non impugnabilità delle sentenze di assoluzione da parte del P.M..

Infine, si è previsto di estendere la previsione normativa di cui all’art. 606 c.p.p. alla materia delle misure di prevenzione in sede di giudizio di cassazione.

E’ ben chiaro che la “Commissione San Giorgio” è stata incaricata dalla Giunta di redigere un progetto di Legge Delega volto a riscrivere ex novo il codice di procedura penale; tuttavia, anziché limitarsi alla enunciazione di principi ispiratori riguardanti il giudizio di legittimità, si è scelto di utilizzare come paradigma di riferimento l’attuale Codice di rito, sia per comodità espositiva, sia – e soprattutto – al fine di sottolineare le innovazioni che si è inteso sottoporre alla Vostra attenzione; per rendere, cioè, evidente e dare maggiore risalto alle innovazioni che si ritiene di dover apportare all’attuale modello di giudizio per cassazione. Un modello che vede nella Corte Regolatrice un Organo con il compito di vigilare concretamente sull’applicazione del diritto e dei principi costituzionali nel processo e di dare l’indirizzo interpretativo delle norme giuridiche scevro da rigidi meccanismi interni alla Corte, e

dialetticamente orientato ad un dialogo plurale, sia in seno alla Corte di cassazione, che aperto alla giurisprudenza di merito.

Si è, quindi, riportato il testo delle norme dell'attuale codice di rito alle quali sono state apportate le modifiche – restituite “in corsivo”, “sottolineate” e in “grassetto”.

In calce agli articoli oggetto di modifiche sono state apposte brevi e sintetiche note di chiarimento e spiegazione delle integrazioni apportate.

Art. 546. Requisiti della sentenza.

1. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;
- e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [c.p.p. 125, comma 3] **e di quelle per le quali esclude la fondatezza di ipotesi alternative prospettate dalle Parti o emergenti dagli atti,** con riguardo:
 - 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
 - 2) alla punibilità e alla determinazione della pena **secondo gli specifici criteri indicati nell'art. 133 c.p. e** secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
 - 3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
 - 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca **degli elementi essenziali indicati dal comma 1 lett. e), o del** dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

L'individuazione e l'adeguata valutazione delle ipotesi alternative rispetto a quella prescelta costituiscono tappe essenziali di un corretto giudizio; ne deve quindi essere dato conto nella motivazione, anche al fine di rendere più agevoli le verifiche della sua completezza, della sua rispondenza ai principi della logica, del rispetto dei criteri da seguire per la formazione della decisione.

La previsione espressa di tale contenuto costituisce un'indicazione precisa per la costruzione della sentenza, che sarà quindi più schematica e chiara; essa comporta l'introduzione di un principio di specificità della sentenza stessa, essenziale nel momento in cui si impone questo medesimo requisito ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione.

La sanzione della nullità per il difetto di tale contenuto rafforza la garanzia dell'osservanza di tale disposizione nell'intero giudizio di merito.

Art. 605. Sentenza.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

1.bis) La sentenza contiene, a pena di nullità, l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto per le quali rigetta o accoglie, in tutto o in parte, l'appello con specifico riferimento ai motivi di impugnazione dedotti dalle Parti ai sensi dell'art. 581 comma 1.

2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

L'integrazione qui proposta per il contenuto della sentenza emessa in appello si pone in correlazione con l'intervento proposto per l'art.546. La ratio è sempre rappresentata dall'introduzione di un esteso principio di specificità della sentenza, che

non potrà che agevolare, oltre che la redazione dell'eventuale atto di impugnazione, pure lo stesso giudizio sull'impugnazione, per le medesime ragioni per le quali si è ritenuto che tale risultato sarebbe conseguito alla previsione del requisito della specificità per l'atto di gravame.

Art. 606.
Casi di ricorso.

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza **o di norme che determinano regole di esclusione delle prove;**

d) mancata assunzione di una prova decisiva *ai fini di cui all'art. 187*, quando la parte ne ha fatto **rituale e tempestiva** richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale; **[limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2 ABROGATO]**.

e) mancanza **o apparenza** o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal [testo=abrogato] provvedimento impugnato **anche in correlazione con atti decisivi del processo specificamente richiamati nei motivi di gravame ovvero dall'omesso esame delle ipotesi alternative prospettate dalla Parti o emergenti dagli atti.**

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). ⁽³⁾

2. Il ricorso, **salvo che il reato ascritto è stato abrogato o dichiarato costituzionalmente illegittimo ovvero se è stata applicata una pena illegale o se sussiste una causa di estinzione del reato o una causa di improcedibilità dell'azione penale,** è inammissibile:

a) **nei casi indicati dall'art. 591,**

b) se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge [**è evidente che qui vi rientrano i c.d. motivi "in fatto"**],

c) se è proposto per motivi manifestamente infondati **per evidenti errori di diritto o per genericità dovuta alla mancata specificazione dei vizi giuridici di cui alla lett. e) o per evidente contrasto con gli atti processuali** ovvero, fuori dei casi previsti dagli

articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

L'integrazione della lettera c) proposta consente di sottrarre ai vincoli e alle incertezze di cui alla lettera e) le ipotesi di violazioni di norme sulla valutazione delle prove, quali quelle di cui agli artt.192 commi 2, 3, 4 e 500 co.2. Viene quindi rafforzato l'obbligo di valutazione delle risultanze processuali secondo i criteri stabiliti dal codice e quello, correlato, di darne compiutamente conto nella motivazione, atteso che il loro mancato rispetto viene a costituire in modo inequivocabile un autonomo e specifico vizio censurabile in cassazione.

Il richiamo dell'art.187 nella lettera d) meglio definisce il concetto di decisività della prova, ricollegandolo a tutto ciò che ne può essere oggetto ed impedendo così interpretazioni restrittive, che ne possano escludere l'applicazione in situazioni in cui la mancata assunzione di una prova ritualmente richiesta abbia comunque potuto compromettere un accertamento rilevante ai fini delle statuizioni contenute nella sentenza.

Sempre nella lettera d) il riferimento all'art.187 viene altresì a sostituire quello all'art.495 co.2 (che va quindi eliminato) ai fini della perimetrazione dell'oggetto della prova la cui mancata assunzione viene a costituire il vizio descritto nella disposizione de qua; la precisazione della necessaria ritualità e tempestività della richiesta impedisce che la norma consenta di per sè di superare eventuali violazioni procedurali o decadenze in cui la parte sia incorsa nella presentazione della richiesta medesima.

Le modifiche proposte per la lettera e) consentono di sgombrare il campo da dubbi interpretativi che hanno impegnato la giurisprudenza e creato ingiustificate ed inutili difficoltà ai ricorrenti. In particolare viene chiarito che il vizio ivi previsto

- comprende anche il caso in cui la sentenza contenga uno spazio solo a parole dedicato alla giustificazione della decisione assunta, che tuttavia risulti occupato da pure formule di stile, o comunque non dia conto di un effettivo percorso argomentativo che possa fungere da sostegno per le conclusioni raggiunte dal giudicante.

- richiede, per essere ritualmente invocato, il mero richiamo, nei motivi di ricorso, degli atti dai quali esso emerge, escludendo la necessità di adempimenti quali l'allegazione o l'integrale riproduzione.

Il riferimento espresso alla correlazione tra provvedimento e atti del processo, per quanto limitato a quelli richiamati nel ricorso, delinea i contorni del potere/dovere di incursione nel fatto del giudice di legittimità e contemporaneamente lo conferma.

Viene altresì proposto l'inserimento espresso del vizio di motivazione per violazione della regola BARD, così come definita anche nella giurisprudenza (il riferimento è in particolare ovviamente a sez.VI 27/4/2023 n.45506).

Per quanto concerne infine le cause di inammissibilità del ricorso viene proposta una definizione della manifesta infondatezza - peraltro riprendendo quanto affermato sul punto in giurisprudenza - al fine di precludere interpretazioni estensive che ne possano dilatare i contenuti fondandosi sull'elasticità e genericità dei termini.

Art. 618.

Decisioni delle sezioni unite.

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

[1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso (1).

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.] COMMI ABROGATI.

Articolo 625 bis Codice di procedura penale

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

1 bis. Per errore di fatto deve intendersi errore percettivo ovvero omissione rilevante nell'esame degli atti processuali a seguito dei quali la decisione non si è formata correttamente.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni **dalla ricezione dell'avviso di deposito** (dal deposito) del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L'errore materiale **o l'errore di fatto** di cui al comma 1 **possono** (può) essere **rilevati** (rilevato) dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità. (L'errore di fatto può essere rilevato dalla Corte di Cassazione, d'ufficio, entro 90 giorni dalla deliberazione).

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

Articolo **615** Codice di procedura penale

Deliberazione e pubblicazione

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

5. Dell'avvenuto deposito della motivazione è dato avviso alle parti.

1. IL DIES A QUO.

Com'è noto, attualmente il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dal momento del deposito della sentenza della Corte Suprema.

Poiché si tratta di una data sostanzialmente imprevedibile ed affidata ad un onere di controllo *sine die* da parte della difesa, pare opportuno garantire la conoscenza della data di deposito al potenziale ricorrente, domiciliato *ex lege* presso il difensore di fiducia, mediante notifica dell'avviso di deposito.

2. LA RILEVABILITÀ DI UFFICIO DELL'ERRORE DI FATTO A FAVORE DEL CONDANNATO.

Pare opportuno equiparare la rilevabilità di ufficio dell'errore materiale e dell'errore di fatto, così non comprimendo la possibilità di rilevare l'errore di fatto, a beneficio del condannato, nei novanta giorni attualmente previsti dalla disposizione.

Il rilievo di un errore -che sia materiale ovvero di fatto- che possa ingiustamente arrecare danno alla posizione del condannato non dovrebbe essere compreso da decadenze, che rischiano di portare al paradosso della definitiva incorreggibilità di un errore a discapito di una persona ingiustamente condannata.

3. L'ESPLICITAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI ERRORE DI FATTO RILEVANTE.

Pare opportuno che la norma faccia intendere con chiarezza al condannato il limite della correggibilità della sentenza di legittimità.

Si propone altresì di aggiungere l'omissione rilevante all'errore percettivo nell'esame degli atti processuali in quanto, a tutela della posizione del condannato, pare giusto equiparare gli eventuali diversi vizi decisivi a seguito dei quali la decisione non si è formata correttamente.

Art. 593.

Casi di appello.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ⁽³⁾.

2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento *e di assoluzione, salvo che per i motivi di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 dell'articolo 606* [per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ABROGATO] e salvo che si tratti di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o se commesso da persona non punibile.

L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso ⁽⁴⁾.

3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa

Art. 608.

Ricorso del pubblico ministero.

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna [e di **proscioglimento ABROGATO**] pronunciata in grado di appello o inappellabile. **Può, inoltre, ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata in grado di appello o inappellabile solo per i motivi di cui alle lettere a) e b) e c) del comma 1 dell'articolo.**

1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 dell'articolo 606 ⁽²⁾.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale **solo per i motivi di cui alle lettere a) e b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.**

[3. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura.] ⁽¹⁾

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.

Il processo accusatorio deve prevedere che le sentenze di assoluzione non possano essere appellabili dalla pubblica Accusa. Tuttavia, si ritiene ragionevole poter consentire l'impugnazione del P.M. nei soli casi riconducibili alla violazione di legge, poiché appare conforme all'interesse della collettività che la pretesa punitiva statale non venga vanificata da una distorta o illegittima applicazione di legge. In tal modo si avrebbe un bilanciamento tra la tutela della libertà personale e del giusto processo con l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia.

Prevedere l'abrogazione delle norme in tema di giudizio cartolare sia in sede di appello che in sede di legittimità.

Prevedere l'applicazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 582, 585, 606 c.p.p. al procedimento di Misure di Prevenzione.

L'Osservatorio Corte di Cassazione